

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 13 giugno 2022

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 11 / 2022

OGGETTO: BONUS EDILIZI - DETRAZIONI/BENEFICI FISCALI PER IL COMMITTENTE - OBBLIGO INDICAZIONE DEL CCNL EDILE NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO E NELLE FATTURE

Il cosiddetto Decreto Sostegni-Ter ha disposto che per i lavori edili di cui all'Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di importo superiore a € 70.000, i benefici fiscali per il Committente, sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificata espressamente l'applicazione da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Il **contratto collettivo applicato**, oltre che **nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I predetti obblighi trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per verificare il superamento del limite di € 70.000, va fatto riferimento alle **"opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili"**.

Come precisa la stessa Agenzia, tale interpretazione comporta un ampliamento della portata applicativa, in quanto **richiede che il limite di € 70.000 sia parametrato al valore dell'opera complessiva** e non soltanto alla parte di lavori edili dell'Allegato X interessati dal nuovo obbligo.

È onere del committente dei lavori richiedere l'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

PRESENZA DI GENERAL CONTRACTOR / SUBAPPALTO

L'Agenzia delle Entrate specifica che tale **obbligo deve essere rispettato anche** nel caso in cui:

- il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato **tramite un general contractor**;
- i lavori edili siano oggetto di **subappalto**.

In tali casi:

- nel contratto di affidamento stipulato con il general contractor / soggetto che affiderà i lavori in appalto devono essere indicati i **contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili**;
- nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture dovrà essere indicato il **contratto effettivamente applicato**.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

OBBLIGO CIRCOSCRITTO A INTERVENTI CON IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI

In considerazione del fatto che la normativa di riferimento richiede l'assolvimento dell'obbligo in esame per i lavori edili *"eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile"*, l'Agenzia evidenzia che sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del comma 43- bis gli interventi eseguiti, **senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari**, ovvero **da soci** di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'**omessa indicazione del CCNL**:

- **nell'atto di affidamento**, determina il **mancato riconoscimento dei benefici fiscali** previsti;
- **nelle fatture** relative ai lavori edili eseguiti, **non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali**, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Qualora, **per errore**, in una fattura **non sia stato indicato il CCNL applicato**, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa**, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL